

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE CREA APPARTENENTE AI LIVELLI I-III**

ANNO 2023

Il giorno 26 luglio 2023

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Commissario, Prof. Mario Pezzotti e dal Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari,

e

I Sigg.

<u>Stefania Luzzi Conti</u>	per la CISL FSUR
<u>Giampiero Golisano</u>	per la FLC CGIL
<u>Marco Commissari</u>	per la FED. UIL SCUOLA RUA
<u>Massimo Lucarini</u>	per la SNALS CONFISAL
<u>Giovanni Dal Monte</u>	per la FED. GILDA UNAMS
<u>Mario Finoia</u>	Per la ANIEF

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

in sede di contrattazione integrativa

VISTI i CC.NN.LL vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19.4.2018 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTO il CCNL 3 marzo 1998 – II b.e., Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, ed in particolare la Sezione II;

TENUTO CONTO che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli I–III, a titolo di trattamento accessorio sono: **a)**

SEDE LEGALE

indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 – CCNL 5.3.98); **b)** indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 – CCNL 5.3.98);

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135 recante “adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, in vigore dal 13 febbraio 2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento “alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”;

VISTO l'art.1 comma 673 della legge del 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha destinato le risorse necessarie per consentire al CREA la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario, da operare ai sensi dell'art.20 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che “*I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità*”;

CONSIDERATO che nel PTFP 2022-2024 è stata prevista la spesa per la stabilizzazione di 20 unità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. N. 75/2017 e che nel PTFP allegato al PTA 2023-2025 è stato previsto che qualora ciò non fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2022, la procedura di stabilizzazione sarebbe stata attuata nel corso dell'anno 2023;

VISTO l'articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che stabilisce che al fine di dare attuazione al suddetto articolo 3, comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari del 2018 da determinare con le modalità previste dal medesimo articolo 1, comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

TENUTO CONTO che ad oggi non sono noti i criteri per procedere all'eventuale incremento del Fondo in attuazione del succitato articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo tendenziale del trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli I-III per l'anno 2023 per un importo pari ad **€ 481.491,30**, salvo l'esito del controllo ex art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui “*Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato,*

nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni”;

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui *“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.*

RAVVISATA la necessità, in ragione delle sopra citate disposizioni, di determinare i criteri per l'erogazione delle indennità a titolo di trattamento accessorio al personale dell'Ente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli I-III non costituiscono un “fondo” ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

TENUTO CONTO dei valori di riferimento dell'indennità oneri specifici come indicati nell'allegato 1 al presente accordo che ne costituisce parte integrante;

VISTA l'ipotesi di CCI sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 28 marzo 2023 relativa al trattamento accessorio del personale CREA appartenente ai livelli I-III per l'anno 2023;

VISTA la consistenza del fondo del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III per l'anno 2023, pari ad € 481.491,30, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 2 della seduta del 19 maggio 2023, con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

CONCLUSA con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP 0041185 – P - del 26.06.2023) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF-RGS n. 184159 del 26.06.2023) in merito alla compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 e dell'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001;

RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli I-III per l'anno 2023 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 28.03.2023,

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO

per le ragioni di cui in premessa le risorse riferite al trattamento accessorio per l'anno 2023, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL e da disposizioni legislative, pari ad € **481.491,30** sono così ripartite:

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 470.082,85
Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 11.408,45
TOTALE	€ 481.491,30

I criteri di erogazione degli emolumenti relativi alle indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo e di direzione di strutture di particolare rilievo (artt. 8 e 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997) sono i seguenti:

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

Prestazione svolta	Parametri
<ul style="list-style-type: none"> – coordinatore/responsabile di progetto; – autore o coautore di pubblicazione scientifica o divulgativa; – autore (inventore o costituente) di brevetto o privativa vegetale; – responsabile di attività di controllo e certificazione obbligatorie; – responsabile amministrativo; – responsabile di procedimento; – dipendente con poteri di firma che impegni l'Ente verso l'esterno; 	1,20 punti
<ul style="list-style-type: none"> – responsabile di attività specifica; – responsabile di iscrizione di varietà vegetale in un registro varietale; – responsabile di unità operativa di progetto o di apparecchiature di laboratorio; – applicazione di metodologie analitiche; – responsabile/coordinatore di Ufficio; – incarichi in rappresentanza del CREA; – coordinatore / presidente di gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici; 	1,10 punti

Prestazione svolta	Parametri
<ul style="list-style-type: none"> – organizzazione di convegni, seminari, workshop; – docente in corsi organizzati dal CREA; – supporto ad organismi collegiali; – partecipante a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici; – tutoraggio e referaggio. 	1 punto
– prestazione lavorativa effettuata in regime di missione in rappresentanza dell'Ente.	0,6 punti

Gli incarichi di responsabilità devono essere conferiti con apposito provvedimento, ordine di servizio o lettera di incarico o atto equivalente.

L'espletamento di una delle prestazioni specificate in tabella verrà autocertificato dai dipendenti, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione.

Ai ricercatori e tecnologi, sulla base alle autocertificazioni presentate, viene attribuito il parametro corrispondente alla prestazione svolta. Nella autocertificazione i ricercatori e tecnologi dovranno evidenziare le responsabilità aggiuntive e specifiche, rispetto alle attività ordinarie del profilo di appartenenza, correlate alle attività espletate. Nel caso di più prestazioni con parametri diversi viene considerato il parametro più alto.

L'amministrazione provvederà, anche per il tramite dei Direttori dei Centri di ricerca, ad effettuare le verifiche sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del DPR n. 445/2000.

Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità per un importo complessivo annuo pari a **euro 281,13** e successivamente si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.

Criteria di ripartizione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).

La remunerazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo verrà attribuita ai responsabili incaricati delle aziende situate presso i Centri di ricerca.

L'indennità attribuita al responsabile incaricato verrà determinata in base al diverso livello di complessità delle aziende, a sua volta individuato considerando l'estensione delle superfici aziendali, il personale in servizio a qualunque titolo presso l'azienda stessa, nonché l'ordinamento culturale prevalente dell'azienda, in base ai seguenti parametri:

PARAMETRO 1: ESTENSIONE IN ETTARI DELL'AZIENDA

ESTENSIONE IN ETTARI	LIVELLO DI COMPLESSITA'
Da 1 a 50	1
Da 51 a 150	1,2
Da 151 a 250	1,4

ESTENSIONE IN ETTARI	LIVELLO DI COMPLESSITA'
Da 251 a 600	1,7
Maggiore di 600	2

COEFFICIENTE DI CORREZIONE COLTURALE FUNZIONALE AD OTTENERE L'ESTENSIONE AZIENDALE CORRETTA

L'estensione aziendale corretta, che tiene in considerazione la complessità degli ordinamenti colturali presenti in ciascuna azienda, è calcolata moltiplicando la superficie della stessa (parametro 1) per il coefficiente di correzione colturale determinato in base all'ordinamento colturale prevalente dell'azienda, alla luce della tabella che segue:

ORDINAMENTI COLTURALI PREVALENTI DELLE AZIENDE DI RICERCA DEL CREA	COEFFICIENTE DI CORREZIONE COLTURALE (%)
Seminativi	1,00
Culture arboree da legno	1,10
Culture arboree da frutto	1,15
Culture orticole / floricole in pieno campo	1,20
Culture orticole / floricole in serra	1,25
Culture cerealicole / foraggere per uso zootecnico *	1,30

* aziende provviste di allevamenti zootecnici

PARAMETRO 2: NUMERO DEI DIPENDENTI:

NUMERO DIPENDENTI	LIVELLO DI COMPLESSITA'
Da n. 1 a 5	1
Da n. 6 a 10	1,2
Da n. 11 a 15	1,4
Da n. 16 a 20	1,6
Maggiore di n. 20	2

Il livello di complessità totale di ciascuna azienda è calcolato sommando i livelli di complessità attribuiti, rispettivamente, ai parametri “estensione aziendale corretta” e “personale in servizio”. In particolare, la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel range 1-4,60, identificherà il numero di “quote” spettanti a ciascuna di esse. L'importo di ciascuna quota sarà poi calcolato dividendo la somma delle quote di tutte le aziende per l'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

L'indennità corrisposta a ciascun responsabile si otterrà moltiplicando l'importo della singola quota per il livello di complessità totale di ciascuna azienda.

L'importo massimo che potrà essere corrisposto in caso di direzione di più aziende è pari all'importo corrispondente al coefficiente di complessità di 4,60.

Ai fini della corresponsione della suddetta indennità non verranno prese in considerazione:

- le aziende aventi una “*estensione aziendale corretta*” inferiore ai 5 ettari;
- le aziende provviste soltanto di cantine sperimentali.

Inoltre, non saranno prese in considerazione le aziende i cui responsabili sono anche Direttori dei centri in quanto l'indennità di direzione da essi percepita già comprende la suddetta responsabilità di direzione delle aziende.

Articolo 2 – PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

- L'erogazione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.
- Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo vengono erogate sulla base degli importi medi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2019/2021) al personale a tempo indeterminato in corrispondenza delle quattro fasce di coefficienti previsti, salvo il coefficiente di valore più basso che, in analogia a quanto previsto per il personale a tempo indeterminato, viene elevato a 0,6 corrispondente ad una indennità di euro 290,56:

Coefficiente	Valore indennità (€)
Coefficiente 0,6	290,56
Coefficiente 1	484,36
Coefficiente 1,1	532,72
Coefficiente 1,2	581,18

- Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità, rapportate all'effettiva durata del contratto a termine, per un importo complessivo annuo pari a **euro 290,56**, determinato considerando il parametro più basso; si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.
- Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).

- L'erogazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.
- Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo vengono erogate sulla base degli importi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni

2018/2020) al personale a tempo indeterminato, considerando la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel *range* 1-4,60.

- L'importo annuo minimo dell'indennità, corrispondente al coefficiente 1, è pari ad € 295,06, equivalente alla media degli importi minimi annui corrisposti al personale a tempo indeterminato nel triennio 2019/2021.

Articolo 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL C.C.I.

L'Amministrazione si impegna ad adottare il provvedimento di liquidazione relativo all'erogazione delle indennità di cui al presente contratto collettivo integrativo entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure previste dall'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA:

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

<u>F.TO Mario Pezzotti</u>	CISL FSUR	<u>F.TO Stefania Luzzi Conti</u>
<u>F.TO Stefano Vaccari</u>	FLC CGIL	<u>NON FIRMATO</u>
	FED UIL SCUOLA RUA	<u>F.TO Marco Commissari</u>
	SNALS CONFSAL	<u>F.TO Massimo Lucarini</u>
	FED. GILDA UNAMS	<u>F.TO Giovanni Dal Monte</u>
	ANIEF	<u>NON FIRMATO</u>